

# ROMA



Dipartimento Politiche Sociali e Salute

Dipartimento Protezione Civile

**ROMA CAPITALE**

Segretariato Generale

15 LUG 2024

N. RC/.....

18833

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. **n. 83** del **15** LUG. 2024


Prot. RK/2024/0007127  
del 15/07/2024

### IL SINDACO

Oggetto: Disposizioni di emergenza in caso di condizioni meteorologiche denominate ondate di calore, nel periodo estivo 2024

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
PROTEZIONE CIVILE


GIUSEPPE NAPOLITANO

  
Giuseppe Napolitano  
15.07.2024 14:20:31  
GMT+01:00

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO

POLITICHE SOCIALI E SALUTE

MICHELA MICHELI

  
Michela Micheli  
15.07.2024  
15:11:15  
GMT+01:00

L'ASSESSORA ALLE POLITICHE  
SOCIALI E SALUTE

BARBARA FUNARI

FUNARI  
BARBARA  
15.07.2024  
15:58:19  
UTC



IL CAPO DI GABINETTO

ALBERTO STANCANELLI

  
Alberto  
Stancanelli  
15.07.2024  
15:42:13  
GMT+01:00

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE

  
ROSA IOVINELLA  
15.07.2024  
17:11:09  
GMT+01:00

PREMESSO CHE:

ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile;

ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 30 del 15 febbraio 2024 è stato approvato l'aggiornamento al Piano di Protezione Civile, adottato con Deliberazione dell'Assemblea capitolina n.33 del 16 aprile 2019. Il fascicolo 8 del predetto Piano contempla il "rischio da ondate di calore", definite dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (OMM - WMO) come il superamento per almeno 5 giorni consecutivi di almeno 5 gradi delle temperature massime media di riferimento per il periodo.

Il Ministero della Salute, attiva –in relazione al predetto rischio- il sistema nazionale di previsione allarme, con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio, Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. A tale fine viene emesso un bollettino specifico per ogni area urbana nel quale viene indicato il livello di rischio (da 0 a 3) per il caldo, per un periodo di 24, 48 e 72 ore. I livelli di rischio sono così definiti:

- Livello 0 Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione.
- Livello 1 Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore. Pre-Allerta dei Servizi sanitari e sociali.
- Livello 2 Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in

particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Allerta dei Servizi sanitari e sociali.

- Livello 3 Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. Allerta dei Servizi sanitari e sociali.

Il Ministero della Salute, individua, altresì i sottogruppi di persone particolarmente esposti al rischio in parola, individuando a tal fine: le persone anziane; i neonati e i bambini; le donne in gravidanza; le persone con malattie croniche (in particolare malattie polmonari, cardiovascolari, diabete, malattie neurologiche come il morbo di Parkinson e le demenze); le persone con disturbi psichici gravi; le persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti; le persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci che possono aumentare il rischio di eventi avversi legati al caldo; le persone che fanno uso di alcol o droghe; le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all'aria aperta; le persone con condizioni socio-economiche disagiate, soprattutto quelle sottoposte a condizioni abitative di scarsa ventilazione, assenza di aria condizionata, soprattutto nelle grandi città.

Il Dipartimento di Politiche Sociali di Roma Capitale, pone in essere in estate il cosiddetto Piano Caldo, che comprende un insieme di iniziative nel campo del benessere fisico, cognitivo e sociale dirette ai soggetti più fragili, gli anziani, realizzate in tutti i municipi. Queste iniziative rappresentano delle misure di mitigazione del rischio derivante le onde di calore, ma non si sostituiscono alle buone pratiche e misure di autoprotezione che, sono divulgate conformemente al Piano di Protezione Civile dalle diverse strutture capitoline.

in caso di perdurare le condizioni di bollettino di Livello 3 per più di tre giorni di seguito, il direttore del D.P.C., sentiti i tecnici della funzione F1 e il responsabile della F2 Dipartimento Politiche Sociali e Salute e/o le Autorità Sanitarie, può proporre la convocazione del C.O.C. per meglio coordinare gli interventi in atto durante il periodo estivo;

#### CONSIDERATO CHE:

Con nota Prot. RK/2024/0006996 del 10/07/2024 è stato convocato il C.O.C. per le ore 17:00 della predetta data; nel corso della menzionata adunanza dell'citato organo consultivo del Sindaco, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute ha rappresentato che le capacità di accoglienza ordinarie sono arrivate ad un punto di saturazione e che il necessario utilizzo di misure straordinarie potrebbe essere disposto con Ordinanza contingibile e urgente.

#### PRESO ATTO CHE:

La Regione Lazio ha predisposto un Piano Operativo per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore che coinvolge il Centro di Competenza Nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo del Dipartimento della Protezione Civile, le ASL (Direzioni Sanitarie, Distretti Sanitari), i medici di medicina generale, Roma Capitale, la Protezione Civile Locale, le associazioni di volontariato;

Il Presidente della Regione Lazio, con propria ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, n. Z00001 del 19/06/2024, ha disposto "misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole".

#### VISTI:

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 50 e 54; gli articoli, 6 e 12 del d.lgs. n. 1/2018;

#### RITENUTO:

di dover dettare misure specifiche finalizzate al rafforzamento delle azioni ordinariamente poste in essere dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute, in ricorrenza delle giornate dell'estate 2024 per le quali venga conclamato, da parte del Ministero della Salute il "Livello 3 Ondata di calore".

essendo stata fornita preventiva comunicazione al Prefetto di Roma ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

per i motivi sopra rappresentati

### **ORDINA**

in ricorrenza delle giornate dell'estate 2024 per le quali venga conclamato, da parte del Ministero della Salute il "Livello 3 Ondata di calore", che il Dipartimento Politiche Sociali e Salute - anche avendo previamente allestito o convenzionato specifiche aree "safe space" adeguatamente raffrescate - intervenga per l'attenuazione degli effetti del caldo, nei confronti delle persone con condizioni socio-economiche disagiate, ed attivi servizi straordinari di accoglienza a supporto delle persone in condizioni di grave vulnerabilità e/o senza dimora con possibile deroga alle disposizioni dettate in materia di requisiti di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture di accoglienza ed ogni ulteriore utile azione a tutela della popolazione più fragile e a rischio isolamento

### **DISPONE**

che tutte le strutture capitoline:

- per rispettiva competenza, attuino le previsioni del fascicolo 8 del vigente Piano di Protezione civile relative al "rischio ondate di calore";
- nei limiti delle disponibilità di spazi pubblici o spazi aperti al pubblico di cui si detiene la gestione e della concreta sostenibilità dell'iniziativa, allestiscano -per le ore più calde delle giornate contraddistinte dal "Livello 3 Ondata di calore"- luoghi raffrescati, nei quali ammettere le persone particolarmente esposte al rischio in parola dal Ministero della Salute, comunicandone la localizzazione e gli orari di apertura alla V Direzione Comunicazione del Gabinetto del Sindaco ed al Dipartimento Protezione Civile, per la corretta comunicazione alla cittadinanza e le attività di raccordo e coordinamento.

### **AVVERTE**

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio capitolino on line e con la pubblicazione sul sito internet istituzionale di Roma Capitale.

la presente Ordinanza sarà trasmessa, nelle forme ordinarie, a tutte le strutture capitoline, alla Prefettura di Roma, alla Regione Lazio-Direzione regionale "Emergenza, protezione civile e NUE 112", alla Regione Lazio-Direzione regionale "salute e integrazione sociosanitaria", alla ASL Roma 1, alla ASL Roma 2, alla ASL Roma 3;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo", ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
Roberto Gualtieri



Roberto  
Gualtieri  
15.07.2024  
17:30:36  
GMT+01:00